



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARA, BIANCONI e ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Legge quadro per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, nel rispetto della normativa comunitaria e degli impegni internazionali assunti dall'Italia, in armonia con la programmazione regionale e concorrendo alla promozione ed allo sviluppo dell'economia rurale, è finalizzato ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli *habitat* naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.

Sono stati anche acquisiti molteplici e fondamentali documenti e relazioni, che hanno consentito di cogliere, comprendere e giustificare le novità che si vorrebbero introdurre nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, per una regolamentazione più congrua, più attenta, più compatibile e più equilibrata dell'attività venatoria in Italia. Lo spirito, l'intento, l'obiettivo della nuova normativa non è quello di criticare la legge n. 157 del 1992, che ha costituito e costituisce un punto fermo di partenza, ma di introdurre una nuova legge quadro che deve essere adattata ed adeguata alla nuova realtà sociale, ambientale e costituzionale ed alla nuova regolamentazione europea, inesistente al momento dell'entrata in vigore della legge quadro del 1992, dal quale sono trascorsi ormai sedici anni.

La realtà socio-politica con la quale oggi il legislatore deve misurarsi, facendo sentire la sua voce e dando corpo alla sua volontà, è profondamente diversa rispetto a quella con la quale dovette fare i conti il legislatore del 1992, e qualche semplice annotazione di sostanza può dimostrarlo. Quando, nel 1992, fu approvata la legge n. 157, i cacciatori italiani erano circa un milione e

mezzo. Oggi sono la metà (750.000). Dunque, è una cornice diversa; è un diverso spazio di intervento legislativo dal quale non si può prescindere. Sedici anni fa si produsse un corpo legislativo modulato, come riferimento sul punto del prelievo venatorio, sull'esercizio dell'attività venatoria da parte di una platea di un milione e mezzo di cittadini, mentre oggi questa platea vale la metà. Se allora, fermo restando che l'obiettivo primario della legge n. 157 del 1992 era quello di tutelare la fauna selvatica e la sua conservazione, quella legge realizzava e ha realizzato lo scopo per cui era stata concepita, oggi, con appena 750.000 cacciatori sparsi sul territorio nazionale, la tutela della fauna non è soltanto un risultato certo ed acquisito, ma può essere ragionevolmente migliorata.

Il disegno di legge va in questa direzione, grazie anche ad un dato oggettivo che nessuno può disconoscere. Il territorio «cacciabile», come si dice con un'espressione non più corretta, è rimasto quasi lo stesso per estensione, ma le capacità di accoglienza, sostentamento, sosta e difesa della fauna, per effetto della programmazione venatoria e dell'opera positiva degli ambiti territoriali di caccia, dovrebbero essere aumentate e, soprattutto, la pressione venatoria si è ridotta alla metà. Oggi un cacciatore italiano può in astratto disporre di quel territorio che, nel 1992, era stato previsto fosse compatibile con l'esercizio del prelievo venatorio da parte di due cacciatori, ma molti profili rendono indifferibile la modifica della normativa statale.

Nel 1992, quando la legge quadro fece ingresso nel nostro ordinamento giuridico era stata adottata la direttiva n. 79/409/CEE del

Consiglio, del 2 aprile 1979, nota come «direttiva uccelli», ma non avevano ancora visto la luce né il documento «*Key concepts of Article 7(4)*», varato nel settembre del 2001 dal cosiddetto «Comitato Ornis», istituito ai sensi della medesima direttiva, né la guida interpretativa della stessa direttiva. La legge italiana, se vuole essere puntuale, aggiornata, europea, non può non tener conto, pur nel rispetto dell'autonomia legislativa dello Stato, delle indicazioni e delle regole introdotte a livello comunitario.

Quello della conoscenza della presenza della fauna selvatica, delle cadenze temporali di questa presenza, delle quantità dei contingenti in arrivo, in partenza e in spostamento erratico, costituisce il presupposto, la *conditio sine qua non* di una sana, attenta e prudente amministrazione e gestione di quel bene prezioso rappresentato dalla fauna selvatica. Si tratta di un bene che deve essere protetto ed aumentato nel suo valore ambientale, nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e dell'Unione europea ed è tutelata e gestita ai sensi della presente legge, delle leggi regionali, delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, nel rispetto delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento nazionale italiano.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è un diritto di tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea; esso è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono in-

tegralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni, delle province autonome

di Trento e di Bolzano, del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà loro attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, esercitano le funzioni legislative e regolamentari emanando propri provvedimenti per la gestione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria nell'osservanza dei principi in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di pubblica sicurezza di cui alla presente legge ed in riferimento all'insieme della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela di cui alla presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botau-*

rus stellaris), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), migriaiolo (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes e falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

(Divieto di uccellazione)

1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EU-RING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesa, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella,

colombaccio, peppola e fringuello. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.

2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dodici richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, con esclusione degli appostamenti fissi all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*).

4. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.

5. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di

detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

6. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 13.

7. La limitazione di cui al comma 2 non si applica nel caso di utilizzo dei richiami provenienti da allevamento.

8. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b*). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone, autorizzate dal titolare medesimo, in possesso dei requisiti.

9. Non sono considerati richiami vivi le anatre domestiche, provenienti da allevamento, usate nel rispetto delle regole fissate per non arrecare sofferenze corporali agli animali.

10. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire, escluse le anatre domestiche.

11. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

12. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso degli appostamenti temporanei e fissi.

Art. 6.

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero

le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con propri provvedimenti l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di

effettuare e di coordinare l'attività di inanelamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai compiti previsti dalla presente legge e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali e da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello

che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prima dell'adozione di ogni atto normativo in materia di attività venatoria, devono richiedere il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Art. 9.

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua con-

servazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità di cui ai commi 10 e 13, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

4. Le regioni devono distribuire proporzionalmente e in termini equilibrati le percentuali di protezione indicate al comma 3 all'interno dei confini delle singole province.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.

6. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il

Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

7. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

8. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinato nella percentuale globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

9. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono compresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere.

10. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

11. I piani faunistico-venatori di cui al comma 10 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selva-

tica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; in tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche durante manifestazioni cinofile;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

i) i parchi, le riserve naturali, i fondi chiusi, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei terri-

tori circostanti e nella zona faunistica delle Alpi;

l) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni.

12. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

13. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 10 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 14, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza cui deve attenersi la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri per la programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

15. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c).

16. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

17. Qualora, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 16, sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

18. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione ai sensi del comma 17.

19. Le regioni, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 10.

20. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata ai sensi del comma 17 dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11.

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile per la consistente presenza delle tipiche flora e fauna alpine, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel ri-

spetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali e sentito il parere dei comprensori alpini, di cui all'articolo 14.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone solo con parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12.

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 11, lettera d), e all'articolo 16, comma 1, lettera b).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con un massimale minimo di euro 1.000.000 per ogni sinistro, di cui euro 750.000 per ogni persona danneggiata ed euro 250.000 per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con un massimale minimo di euro 200.000 per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni due anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 9.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio, con esclusione delle attività di abbattimento all'interno delle aziende agri-turistiche-

venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Il tesserino reca altresì l'indicazione pre-stampata delle giornate comprese nel calendario venatorio regionale, apposta su distinti riquadri confezionati in modo da consentire l'asportazione, da parte del titolare, del riquadro corrispondente alla giornata di caccia effettivamente svolta.

13. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni di cui al comma 12.

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. L'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia a due colpi di calibro non superiore al 20.

3. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvopastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 9, in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, dei quali, con l'obiettivo di assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna stanziale e migratoria nonché di garantire pari opportunità ai cacciatori residenti, individuano ubicazione, perimetrazione e dimensioni.

2. Gli ambiti territoriali di caccia devono essere di dimensioni inferiori alla superficie provinciale.

3. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è appro-

vato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima.

5. Gli ambiti territoriali di caccia che, tenuto conto dell'intera superficie agro-silvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore alla media nazionale, sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro fissato.

6. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

7. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche modalità di accesso, nel restante territorio nazionale, per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, il titolare della licenza di caccia in possesso del relativo tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza e delle regioni contigue che hanno stipulato accordi aventi ad oggetto la gestione comune del prelievo venatorio. Ha inoltre diritto di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria, su tutto il territorio nazionale, per un numero massimo di quindici giornate complessive nell'arco di ogni annata venatoria secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alle regioni e alle province l'indice nazionale di densità venatoria minima. Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento

di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria superiori a quello comunicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

9. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con provvedimento regionale criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

10. Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e definiscono altresì, sentiti i relativi organi direttivi, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili, regolamentandone l'accesso.

11. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

12. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici.

13. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Il presente comma non si applica ai terreni ricompresi nelle aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*).

14. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

15. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

16. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

17. A partire dalla stagione venatoria 2008-2009 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura dell'amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 25.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività vena-

toria sia in contrasto con l'esigenza della salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive e con impianti di irrigazione.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi delimitati da protezione di filo spinato non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 37, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2009-2010, il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 16. In ogni caso, a partire dalla stagione venatoria 2008-2009 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16.

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta degli interessati, autorizzano, regolamentandola, l'istituzione, su una porzione pari al 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, di:

a) aziende faunistico-venatorie, con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nelle quali è consentito l'esercizio venatorio in base a piani di prelievo e di assestamento faunistico e nel rispetto delle norme della presente legge e delle leggi regionali;

b) aziende agri-turistico-venatorie, in territori di scarso valore naturalistico e faunistico, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli

archi temporali di cui all'articolo 20, comma 2, di fauna selvatica di allevamento, il cui prelievo non costituisce attività venatoria;

c) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

Art. 17.

(Attività cinofile)

1. Le regioni, ferme restando le competenze dell'ENCI, adottano disposizioni per l'addestramento dei cani e per l'istituzione di campi temporanei o permanenti per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia, e ne determinano le caratteristiche, anche in riferimento ai territori compresi in parchi regionali e nazionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per:

a) allenamento, il mantenimento di idonea forma fisica del cane, anche al fine di conseguire prestazioni più efficaci;

b) addestramento, l'insieme di attività mirate ad educare il cane all'obbedienza, al collegamento con il conduttore e ad indirizzare la sua attitudine, da ferma, da cerca o da sèguita, su un'esclusiva specie selvatica;

c) prove cinofile, gli strumenti di selezione zootecnica finalizzata all'individuazione dei soggetti più dotati nell'attività cinofila richiesta, da avviare alla riproduzione;

d) gare, le espressioni di agonismo sportivo di livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale, distintamente per i cani iscritti al libro origini italiano e per quelli non iscritti.

3. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è consentito l'abbattimento, du-

rante le gare cinofile, della fauna allevata previamente immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata selvatica.

4. L'attività svolta nei campi per l'addestramento dei cani non si configura in alcun caso come una forma di esercizio venatorio.

5. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia nelle zone interne mediante il turismo cinofilo, i comuni ricompresi negli Enti parco presenti in ciascuna regione possono istituire, d'intesa con gli organi direttivi degli Enti stessi, aree cinofile di estensione minima pari a 2.000 ettari, da adibire esclusivamente all'addestramento dei cani da caccia di proprietà di coloro che permangono nei predetti comuni anche a fini turistici. Nelle medesime aree è altresì consentita l'effettuazione di prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall'ENCI.

6. Al medesimo fine di cui al comma 5, possono essere istituite, all'interno delle aree protette ricomprese nel territorio degli Enti parco di ciascuna regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo-venatorio da immettere negli ambiti territoriali di caccia presenti nella regione medesima. Le regioni possono prevedere e disciplinare modalità di affidamento della realizzazione e gestione delle predette zone a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati. Tali zone devono avere estensione non inferiore a 2.000 ettari.

Art. 18.

(Raccolta dei tartufi)

1. La raccolta del tartufo nelle aziende faunistico-venatorie è effettuata con il consenso del direttore o del titolare.

Art. 19.

(Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a darne semplice comunicazione alla competente autorità provinciale, nel rispetto delle norme regionali.

3. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

4. Le regioni, ai fini della salvaguardia della piscicoltura, devono autorizzare, durante l'anno, prelievi programmati di cormorani negli allevamenti ittici intensivi, seminensivi ed estensivi.

Art. 20.

*(Specie cacciabili
e periodi di attività venatoria)*

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate nel presente articolo. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno, fermo restando il disposto del comma 2, lettera *h*), limitatamente alle specie ivi indicate. All'interno di tale previsione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità alle disposizioni del comma 2, i periodi in cui si articola

la stagione venatoria ed i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:

a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), marzaiola (*Anas querquedula*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ghian-daia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*), alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimum*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), canapiglia (*Anas strepera*), combattente (*Philomachus pugnax*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*);

b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (*Anas platyrhynchos*);

c) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), allodola (*Aluada arvensis*), peppola (*Fringilla montifringilla*), fringuello (*Fringilla coelebs*);

d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della Virginia (*Colinus virginianus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), minilepre (*Silvilagus floridamus*), lepre italiana (*Lepus corsicanus*);

e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (*Phasianus colchicus*), coniglio selva-

tico (*Oryctolagus cuniculus*), merlo (*Turdus merula*), beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dal 1° ottobre a fine dicembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), lepre bianca (*Lepus timidus*);

g) specie cacciabili in forma collettiva dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

h) specie cacciabili dal 1° settembre al 30 giugno: cornacchia nera (*Corvus corone*), corvo (*Corvus frugilegus*), nutria (*Myocastor coypus*), volpe (*Vulpes vulpes*), piccione domestico (*Columba livia domestica*).

3. Per la caccia di selezione alle seguenti specie di ungulati: camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*), cinghiale (*Sus scrofa*), le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono ad emanare il termine o i termini di prelievo specifico nell'arco temporale dell'anno, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui ai commi 2 e 14.

4. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o degli istituti regionali o delle province autonome, ove istituiti.

6. I termini di cui al comma 2, lettere da a) a g), devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

7. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 5, è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (*Streptoteia turtur*), alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.

11. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di car-

niere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.

12. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

13. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli istituti regionali o delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 12, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio, sia nella forma vagante, con o senza l'ausilio del cane, sia da appostamento fisso temporaneo alla fauna selvatica migratoria, nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

14. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici sono consentite fino ad un'ora dopo il tramonto.

15. Non è consentita la posta alla beccaccia, né all'alba né al tramonto, né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 21.

(Controllo della fauna selvatica. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 20, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del

suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di personale abilitato iscritto alle associazioni venatorie riconosciute.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

4. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, nonché ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della direttiva stessa, ed alle disposizioni della presente legge.

5. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo

29, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

6. Le deroghe di cui al comma 4 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per i rapporti con le regioni ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Art. 22.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie

autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di assicurare le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole e forestali su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 23.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, entro il 1° gennaio 2009, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della medesima legge;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino

condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) istituire corridoi tra diverse aziende faunistico-venatorie, o fra un'azienda faunistico-venatoria e un'azienda agri-turistico-venatoria e istituti privati e zone di protezione e produzione della fauna;

e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

g) sparare da distanza inferiore a cento-cinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio,

scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

l) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

m) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

n) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nella caccia di selezione agli ungulati, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle regioni interessate;

o) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

p) cacciare da appostamento temporaneo a distanza inferiore a centocinquanta metri da zone di protezione e produzione della fauna e da aziende faunistico-venatorie;

q) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

r) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

s) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

t) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

u) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

v) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

z) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette;

aa) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

bb) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

cc) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

dd) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

ee) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

ff) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

gg) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro

delle politiche agricole e forestali assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di duecento metri dagli stessi.

Art. 24.

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le prove di esame elencate al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 34.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 25.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 24.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia e che eserciti l'attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie o nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *a)* e *b)*. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro: la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato

naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali. Nelle aziende faunistico-venatorie, gli appostamenti fissi sono esenti da tasse.

6. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. La tariffa di cui al comma 6 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento; nel caso di provvedimenti o atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo è pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa; nel caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo è pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme che disciplinano specificamente il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

8. Con lo stesso regolamento di cui al comma 6 sono altresì indicate le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere soppresse con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

9. La tariffa di cui al comma 6 può essere modificata, con la procedura di cui al medesimo comma, nel rispetto dei criteri indicati al comma 7.

10. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti dell'importo delle tasse relative a singole voci della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

11. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

12. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche qualora l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

13. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 6, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

14. La tariffa di cui al comma 6 entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al medesimo comma 6.

Art. 26.

(Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze)

1. A decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è

istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale dell'importo di euro 6 alla tassa di cui al citato articolo 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. Il fondo di cui al comma 1 è altresì alimentato da un'addizionale alle tasse di concessione regionale di euro 0,50 per ogni ettaro di superficie delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di produzione della fauna selvatica, destinata all'associazione venatoria riconosciuta, designata dalle aziende stesse fra quelle di cui all'articolo 36, comma 5. Tale associazione non partecipa alla ripartizione del fondo ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 27.

*(Fondo di garanzia
per le vittime della caccia)*

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA Assitalia spa un Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a 500 euro e, per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Le modalità di gestione, da parte di INA Assitalia spa, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite

con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente ad INA Assitalia spa, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinare in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione, nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliare l'anno successivo sulla base dell'aliquota, stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. La società INA Assitalia spa, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, qualora, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, esercita azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 28.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al

quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 25.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche, anche mediante sopralluogo e ispezioni, e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 29.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; i predetti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico; le suddette armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tec-

nico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. Gli agenti e le guardie di cui al presente comma sono autorizzati alla detenzione e al porto di armi corte durante il servizio, senza licenza.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e

sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), rivolte alla preparazione, all'aggiornamento ed alla utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 30.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 29 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 32, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 32, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), le

armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3 gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali, a seguito di denuncia ovvero a seguito del fermo di automezzi, effettuato anche avvalendosi degli appositi dispositivi autorizzati dal Ministero dell'interno, accertino violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria:

a) redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali sono specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore;

b) trasmettono i verbali all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) provvedono al sequestro immediato degli strumenti per mezzo dei quali la viola-

zione è stata commessa, con affidamento degli stessi al contravventore.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ovvero servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 9 della legge n. 772 del 1972 e all'articolo 15 della legge n. 230 del 1998.

Art. 31.

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti di cui al comma 1 possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'articolo 30, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 32.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 2.500 ad euro 4.800 per chi esercita la caccia senza essere in possesso della relativa licenza di porto di fucile;

b) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissate dall'articolo 20;

c) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1;

d) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 3.000 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellazione;

g) l'ammenda fino a euro 3.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera c), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia con mezzi vietati;

i) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 2.000 a euro 3.000 per chi pone in commercio o detiene fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere c), d) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi

le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

3. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 33.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 300 a euro 1.200 per chi pratica l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vietati;

b) da euro 600 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 1.200 a euro 2.400;

c) da euro 600 a euro 1.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 1.000 a euro 3.000;

d) da euro 600 a euro 1.000 per chi esercita la caccia da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti spinti da motore in violazione del divieto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera l);

e) da euro 1.000 a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli in periodi diversi da quelli in cui è consentita la caccia alle specie suddette;

f) da euro 300 a euro 600 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuova-

mente commessa la sanzione è da euro 300 a euro 1.200;

g) da euro 200 a euro 600 per chi esercita la caccia in violazione degli orari di cui all'articolo 20, comma 14; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 300 a euro 1.200;

h) da euro 600 a euro 1.200 per chi si avvale dei richiami non autorizzati di cui all'articolo 23, comma 1, lettera q), con previsione della sanzione accessoria della confisca dei dispositivi utilizzati per commettere la violazione; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 1.200 a euro 2.400;

i) da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni dalla contestazione;

l) da euro 200 a euro 600 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale.

Art. 34.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 32, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal pre-

detto articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *i)*, nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *f)*, *g)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 32, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, nonché, relativamente a fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* ed *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 32, comma 1, lettera *i)*; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo

della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 33, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 33, comma 1, lettera *a*), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera *a*) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 33, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *l*), la violazione delle disposizioni ivi richiamate comporta altresì il ritiro immediato del tesserino regionale, la cui eventuale restituzione è soggetta alle disposizioni adottate con legge regionale.

7. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 35.

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decor-

rere dal 2009, trasmettono al Ministro delle politiche agricole e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, sono riportati lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 36.

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le seguenti associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge per l'autorizzazione, possono essere trasformate nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministro delle politiche agricole e forestali definisce l'indice di densità venatoria minima di cui

all'articolo 14, comma 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data della sua entrata in vigore.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il medesimo termine di cui al comma 5, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 38.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*).

